



COMUNE DI DALPE

Il Municipio

## **ORDINANZA N° 45**

**OGGETTO: Repressione dei rumori molesti e inutili**

Il Municipio di Dalpe

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- L'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007.
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 marzo 2005 (RLaLPAmb).
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009.
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 25 novembre 2015.

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC) e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale in particolare gli art. 107, 108, 109, 110, 111 e 112

**ordina:**

### **Art. I** **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

**Art. 2**  
**Principio**

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Dalpe sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato

**Art. 3**  
**Quiete notturna e pausa pomeridiana**

E' vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.30.

In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.30 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.30 e tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 18.00.

Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

**Art. 4.**  
**Domenica e giorni festivi**

La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

**Art. 5**  
**Lavori agricoli e di giardinaggio**

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

**2** La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00.

Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

## **Art. 6** **Lavori edili**

Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

Ai lavori edili è applicabile la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.30 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Nei giorni in cui è vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, l'orario di inizio lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 6:00.

Il proprietario, la direzione lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi o orari o ordinare la sospensione dei lavori, E' riservata la procedura di contravvenzione. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

## **Art. 7** **Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 23.00 alle 07.30 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

**Art. 8**  
**Esercizi pubblici**

L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

- Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

**Art. 9**  
**Apparecchi per la riproduzione del suono**

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

**Art. 13**  
**Veicoli a motore**

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.30.

E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano,

rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 14** **Elicotteri**

Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile

#### **Art. 18** **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

#### **Art. 19** **Provvedimenti**

Il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

#### **Art. 19** **Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza entra in vigore il 16 settembre 2022 **e abroga** ogni **precedente disposizione in materia**.

---

**La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 luglio 2022 al 15 settembre 2022 (tenuto conto delle ferie giudiarie art. 16 Lpamm), entra in vigore il 16 settembre 2022.**

**IL MUNICIPIO**